



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
N. 41 DEL 3 APRILE 2020

Oggetto: CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE FINO AL 13 APRILE 2020.

L'anno duemila venti, il giorno tre del mese di aprile, in Santo Stefano Quisquina, nella sede del Comune, il Sindaco del Comune, Rag. Francesco Cacciatore,

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale é stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020;

vista la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

preso atto che la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, al paragrafo 2, stabilisce che "Le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili;

Considerato:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- che la situazione di emergenza richiede comunque agli enti di adottare provvedimenti finalizzati a garantire il funzionamento dell'attività amministrativa e misure di contenimento del rischio di diffusione dell'epidemia da COVID – 2019;

Considerato che sono state individuate le seguenti motivazioni per le quali sono consentiti gli spostamenti delle persone: esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute;

Considerato che tali limitazioni devono essere intese come limitazioni applicabili anche agli spostamenti all'interno dello stesso Comune, atteso che la finalità è quella di evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi;

considerato che, alla luce di quanto sin qui esposto, gli spostamenti delle persone per visita al Cimitero comunale non possano essere ritenuti rientranti tra le giustificazioni valide in deroga alle sopra descritte limitazioni degli spostamenti;

richiamata la propria ordinanza n. 07 del 13 marzo 2020, con la quale è stata disposta la chiusura del cimitero comunale fino al 3 aprile 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, con il quale è stato stabilito che "l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020",

Ritenuto, quindi, di disporre, la prosecuzione della chiusura al pubblico del Cimitero comunale, sino al giorno 13 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto ai parenti e agli affini di primo grado;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- 1) Fino al 13 aprile 2020 incluso, salvo ulteriori proroghe che potranno essere disposte con successive ordinanze, la chiusura del Cimitero comunale garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme e ammettendo la presenza per l'estremo saluto dei parenti e degli affini di primo grado;
- 2) di pubblicare il presente atto per 15 giorni all'albo pretorio on line e all'ingresso del cimitero comunale.

Santo Stefano Quisquina, li 3 aprile 2020



Il Sindaco

Rag. Francesco Cacciatore